

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI
per gli immobili con classificazione "A","B","C" e diretti a fronteggiare gli eventi sismici
verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3803 del 15 agosto 2009, così come modificata dall'art.
11 dell'O.P.C.M. n° 3805 del 03 settembre 2009 e dall'art. 1 dell'O.P.C.M. n° 3808 del 15
settembre 2009. Convenzione del 30 novembre 2009 tra Commissario Delegato,
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e ATER di L'Aquila**

Capo I – Disposizioni Generali


Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dei compiti di cui all'art. 18 della L.R. n° 44 del 21 luglio 1999.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3803 del 15 agosto 2009 e s. m. e i. per consentire, in termini di somma urgenza quando applicabile, la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 di proprietà dell'ATER o degli assegnatari che hanno già riscattato l'alloggio e ne affidano all'ATER la riparazione o la ricostruzione.
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di un immediato reinserimento degli utenti negli immobili danneggiati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D. L.gs 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e i. (in seguito semplicemente "Codice"), il presente Regolamento, come stabilito nell'ordinanza n° 3803 del 15 agosto 2009 e s. m. e i., viene adottato, per quanto applicabili, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento 554/99 e in tutta la vigente legislazione in materia di realizzazione di opere e lavori pubblici. La facoltà di deroga alle norme del Codice richiamate dall'art 3 dell'O.P.C.M. n° 3753 del 9 aprile 2009 e s. m. potrà essere attuata nei limiti e con le modalità specificate nel presente Regolamento. In ogni caso è facoltà del Responsabile del Procedimento adottare, ove necessario, ulteriori provvedimenti in deroga con adeguata e ben specificata motivazione correlata alla estrema urgenza nell'esecuzione dei lavori.
4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
5. Nell'ambito dei lavori di cui al presente regolamento, il ricorso agli interventi in economia non previsti in contratto è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate nel Q.T.E. dei singoli progetti. Possono essere affidati ed eseguiti in economia solo i lavori la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

Responsabile del Procedimento



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

1. Il Responsabile del Piano di Attuazione di cui all'art. 2 – comma 3 – dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009, è il Direttore ATER.
2. Ai sensi dell'art. 10 del Codice, per lavori, servizi e forniture, il Responsabile del Procedimento è individuato dal Direttore ATER nella persona del Dirigente Tecnico, ovvero di altro tecnico di ruolo avente i requisiti di cui all'art. 7 del D.P.R. 554/99.
3. Il Direttore provvede alla nomina del Responsabile del Procedimento per ogni singolo intervento da realizzarsi.
4. L'atto di nomina può indicare tutti gli altri eventuali compiti e attività di coordinamento da svolgere.
5. Al Responsabile del Procedimento è demandato anche il compito di partecipare alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 3


Modalità di approvazione dei progetti

1. I progetti di cui al presente Regolamento sono approvati da una Commissione Tecnica composta da tre membri di cui uno nominato dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, con funzioni di Coordinatore, uno nominato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e uno dall'ATER, con riferimento, per quanto applicabile, alle disposizioni normative contenute nell'art. 3 – comma 1- dell'O.P.C.M. n° 3753 del 9 aprile 2009 e s. m. e i..
2. I singoli progetti predisposti dai rispettivi tecnici devono rispondere a tutti gli obblighi contrattuali previsti dalla convenzione stipulata, il cui schema è quello di cui al protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali della Regione Abruzzo. Inoltre, tali elaborati, dovranno rispondere a tutte le specifiche tecniche richieste dal Regolamento di cui al DPR 554/99 e alle altre norme tecniche vigenti e applicabili, con particolare riguardo a quelle sismiche, salvo deroghe in applicazione delle ordinanze della Protezione Civile.

Art. 4

Validazione progetti

1. Prima della approvazione, il Responsabile del Procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
 - ✓ la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - ✓ la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
 - ✓ l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
 - ✓ la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
 - ✓ l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
 - ✓ l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;



TER
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro


- ✓ la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
 - ✓ l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
 - ✓ l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, ad eccezione delle procedure di cui all'art. 22 del DPR 380/01 e s.m. e i. e L. n. 64/71, da svolgersi dopo l'approvazione del progetto esecutivo.
 - ✓ il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
3. Le verifiche sopra citate di cui all' articolo 47 del DPR 554/99 sono demandate al Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi di un idoneo supporto per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. Lo stesso o altro supporto potrà essere utilizzato per lo svolgimento di tutte le relative procedure di esecuzione, svolgimento, controllo e coordinamento di tutte le fasi esecutive, fino al collaudo.

Capo II – Limiti d'importo e procedure di scelta del contraente

Art. 5

Lavori da eseguirsi ai sensi delle OO.P.C.M. emanate

1. Il presente Regolamento è applicabile per la riparazione o ristrutturazione degli immobili il cui esito di agibilità, secondo le risultanze della scheda di 1° livello di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, hanno avuto quale esito di agibilità la classificazione A, B, e C.
2. Per i lavori da realizzare il cui importo è inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125 – comma 8 – del Codice. Il Responsabile del Procedimento procederà all'affidamento, previa adeguata indagine di mercato che prediliga in particolare le imprese che possiedono una struttura operativa in ambito provinciale. Allo stesso operatore economico non possono essere affidati con tale procedura più di due lavori.
3. Per i lavori da realizzare il cui importo è compreso tra € 40.000,00 e inferiore € 500.000,00, l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 lett. c - e art. 122 – comma 7 e 7 bis - del Codice, avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Il Direttore ATER, su proposta del Responsabile del Procedimento, selezionerà i concorrenti da invitare tra quelli qualificati ed iscritti nell'elenco operatori, tra le candidature presentate, secondo gli elementi preferenziali che saranno indicati nei bandi gara.



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

Qualora l'elenco della Stazione Appaltante non contenga operatori economici in possesso di idonea capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dello specifico lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà ricorrere ad indagini di mercato.

Allo stesso operatore economico non possono essere affidati con tale procedura più di due lavori.

4. Per tutti i lavori superiori a € 500.000,00, ai sensi dell'art. 55 del Codice, si adatterà, di norma, la procedura aperta quando i lavori vengono affidati con il criterio del massimo ribasso, la procedura ristretta quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Sulla base dell'Atto d'Intesa del 30 novembre 2009, dell'approvazione del presente Regolamento, ed a seguito dell'approvazione del Programma di Attuazione delle Opere da parte dell'ATER nonché della relativa comunicazione al Commissario Delegato per la Ricostruzione, l'ATER pubblicherà uno specifico bando di gara nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del codice, per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati ed interessati ad essere invitati alle relative procedure. Gli oneri per l'esecuzione dei lavori derivano dalle risorse di cui all'art. 2 comma 4 dell'OPCM n. 3803 del 15 agosto 2009.

Art. 6

Termini di presentazione

1. I termini di presentazione delle offerte di cui all'art. precedente, sono quelli fissati dal Codice.
2. L'avviso per la costituzione dell'elenco operatori di cui alle procedure previste dall'articolo 5 commi 3 e 4 e i bandi di gara per le procedure di cui all'articolo 5 - comma 5 - sono approvati dal Direttore ATER e pubblicati sul portale istituzionale, all'Albo dell'ATER, all'Albo del Comune di L'Aquila nonché nell'apposita sezione dedicata del sito Istituzionale della Regione Abruzzo.


Art. 7

Criteri di aggiudicazione

1. I lavori di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 5, vengono affidati, con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice. Si applica il comma 9 dell'art. 122 del Codice, con la facoltà di esercitare l'esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque; sotto tale limite si applica comunque l'art. 86 – comma 3 – del Codice.
2. I lavori di cui al comma 4 del precedente art. 5, possono essere affidati, su proposta del Responsabile del Procedimento, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 8

Determina a contrattare



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, le procedure di affidamento sono precedute da una determinazione a contrattare a cura del Dirigente competente, in conformità dell'ordinamento aziendale, in cui vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 9

Frazionamento dei lavori

1. Ogni progetto appaltato deve essere immediatamente funzionale.
2. Nessun lavoro potrà essere artificiosamente frazionato al fine di ricondurre l'affidamento e l'esecuzione alle disposizioni meno selettive previste dal presente Regolamento.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative di interventi individuati distintamente dal Piano di Attuazione, nonché quelle che derivino da oggettive e motivate ragioni tecniche, attestate dal responsabile del procedimento.

Art. 10

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.


Art. 11

Provvedimenti in caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5 del Codice.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 12

Piani di sicurezza



TER
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro

1. I lavori di cui al presente regolamento dovranno essere condotti in conformità delle disposizioni contenute nei rispettivi “piani di sicurezza e coordinamento” di progetto, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 81/08, così come modificato dal D.lgs 03 agosto 2009 n. 106.
2. Le imprese esecutrici dovranno comunicare preventivamente al Direttore dei Lavori i nominativi del personale presente in cantiere. Tale personale dovrà essere dotato di idoneo tesserino di riconoscimento. Il personale non identificato dovrà essere allontanato dal cantiere con comunicazione “a vista” al responsabile di cantiere da parte del Direttore dei Lavori o Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 13

Commissioni di gara

1. La gara è presieduta dal Direttore o suo delegato.
2. In caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa le sedute pubbliche saranno presiedute dal Direttore ATER o suo delegato, mentre per le sedute riservate di valutazione della qualità dell'offerta dovrà essere nominata dal Direttore ATER una commissione giudicatrice composta da tre persone scelte sulla base di specifiche capacità e competenze.
3. L'aggiudicazione avviene in sede di gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Capo III – Formazione ed esecuzione del contratto

Art. 14


Norme particolari per la scelta del contraente

1. Nelle procedure ristrette di cui al comma 3 del precedente art. 5, gli operatori qualificati che avranno fornito la documentazione di verifica dei requisiti autocertificati in fase di formazione dell'elenco, saranno invitati prioritariamente a partecipare ai singoli affidamenti.
2. Prima di procedere alla consegna dei lavori e alla sottoscrizione del contratto, dovranno essere verificate tutte le autodichiarazioni fornite in sede di gara.
3. Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa esecutrice dovrà altresì trasmettere idonea dimostrazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casse Edile, ovvero dal DURC rilasciato dalle Casse Edili abruzzesi o dall'Edilcassa Abruzzo, anche per le imprese con sedi legali in altre province o regioni.

Art. 15

Consegna dei lavori

1. Viste le particolari condizioni per la realizzazione dei lavori, è facoltà dell'ATER procedere, di norma, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare prioritariamente.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per iniziare le operazioni per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 6; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere le procedure attivate e incamerare la cauzione, ferma restando la



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, qualora fosse stato già stipulato il contratto d'appalto.

3. Ai sensi dell'Art. 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 prima di procedere al completamento della fase di consegna dei lavori, e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione all'uso delle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale cronoprogramma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione delle parti di opere da riconsegnare nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante l'apposizione di un visto.
4. La proposta approvata sarà impegnativa per l'impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento e ogni altra modalità, salvo modifiche al piano operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all'ente appaltante di non stipulare e revocare l'aggiudicazione definitiva ovvero di risolvere il contratto per colpa dell'impresa.
6. L'Appaltatore dovrà dare inizio effettivo ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna, superati i quali l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto stipulato ovvero di revocare l'aggiudicazione definitiva, per grave inadempienza dell'appaltatore.
7. Ove si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, la consegna potrà essere effettuata in più volte con successivi verbali di consegna parziale secondo quanto stabilito dall'Art. 130, commi 6 e 7, del regolamento 554/99.

Art. 16


Stipulazione del contratto

1. I contratti di cui al presente regolamento devono essere stipulati obbligatoriamente per iscritto. La stipulazione può avvenire per scrittura privata da parte del Direttore ATER o da altro dirigente aziendale.
2. Il contratto d'appalto è predisposto e conservato a cura dell'Area Affari Generali e del Personale, sulla scorta della documentazione fornita dal Servizio Tecnico, comprensiva di tutta la documentazione prevista da leggi e regolamenti.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento, quali spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario e devono essere preventivamente pagate.

Art. 17

Contenuto del contratto

1. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - ✓ l'oggetto della prestazione;
 - ✓ il prezzo complessivo concordato con la esplicitazione del costo degli oneri della sicurezza;
 - ✓ le condizioni di esecuzione;
 - ✓ il termine di esecuzione dei lavori, delle forniture o la durata del servizio;
 - ✓ le modalità di pagamento;



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

- ✓ le penalità in caso di ritardo e altre inadempienze contrattuali e, ove del caso, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'esecutore;
- ✓ l'importo e le modalità di costituzione ed escussione delle eventuali cauzioni e garanzie.

Art. 18

Allegati al contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D. M. 19/04/00, N° 145;
2. il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. il presente Regolamento Aziendale;
4. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti;
5. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81/08 e s.m.e i. e le proposte integrative al predetto piano;
6. il Piano Operativo di Sicurezza;
7. il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento generale, con esplicita indicazione che lo stesso, modificato o rimodulato dall'impresa esecutrice in fase di consegna dei lavori, sarà lo strumento principale per il controllo dei tempi contrattuali, sia totali sia parziali, per garantire l'andamento delle lavorazioni anche e soprattutto nelle fasi iniziali.
8. l'elenco descrittivo delle voci e dei prezzi unitari offerti dall'impresa esecutrice, ovvero l'elenco dei prezzi unitari;
9. l'offerta dell'impresa esecutrice;


In quanto compatibili e non derogate, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- Il D. lgs 163 del 21 aprile 2006 e successivi decreti integrativi e correttivi;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Non fanno invece parte del contratto e sono esplicitamente estranei ai rapporti negoziali e quindi non invocabili neanche per eventuali riserve dell'appaltatore:

- il computo metrico e/o il computo metrico estimativo;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari di progetto, nel caso di gara con offerta a prezzi unitari;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

Art. 19



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

Disciplina del subappalto

1. Considerato che le procedure di affidamento di lavori di cui al presente regolamento rispondono ad esigenze di snellezza amministrativa e prontezza nella qualificazione delle imprese esecutrici, è in generale fatto divieto all'Impresa aggiudicataria l'affidamento in subappalto delle prestazioni appaltate. Pertanto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed ove non diversamente indicato nella documentazione di gara, le imprese offerenti sono tenute ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte in contratto.
2. In casi particolari, e quando il bando di gara o lettera d'invito lo prevedono, l'ATER si riserva la facoltà di autorizzare il subappalto delle prestazioni appaltate entro i limiti consentiti dalla vigente normativa per le categorie prevalenti, ovvero per le categorie scorporabili.
3. In caso di subappalto, l'Impresa appaltatrice resta egualmente, nei confronti dell'Amministrazione, la sola ed unica responsabile.
4. In caso di subappalto, sarà fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro dieci giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate.
5. Anche per i subappaltatori valgono le stesse norme di qualificazione e regolarità contributiva dell'appaltatore.

Art. 20


Verifica della regolarità contributiva in fase di esecuzione

1. In caso di mancata regolarità contributiva, sarà effettuata sul relativo SAL una detrazione pari al 30% degli importi maturati in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo per i lavori ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali.
2. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti.
3. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

Art. 21

Modalità di liquidazione

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta o sulla base dei prezzi unitari offerti, raggiungano l'importo previsto nei singoli Capitolati Speciali d'Appalto.
2. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, il certificato di pagamento.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi del vigente regolamento di contabilità.
4. Fatto salvo quanto previsto dai rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, non sono dovuti interessi all'appaltatore per gli ulteriori giorni, oltre i 30, intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva liquidazione a favore dell'appaltatore, qualora tale ritardo non è imputabile all'ATER ma a ritardi nel trasferimento sull'apposito conto corrente



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Monte Velino, angolo Via Aldo Moro**

aperto presso la banca cassiera, dove transiteranno le risorse finanziarie previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3803 del 15 agosto 2009, così come modificata dall'art. 11 dell'O.P.C.M. n° 3805 del 03 settembre 2009 e dall'art. 1 dell'O.P.C.M. n° 3808 del 15 settembre 2009.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 22

Monitoraggio e controllo delle procedure

1. Al fine di poter permettere in tempo utile la corretta erogazione e controllo dei finanziamenti concessi, l'ATER attiverà un sistema di monitoraggio del Piano di Attuazione.
2. Il monitoraggio, da attivare per ogni progetto o attività posta in essere, sarà costituito sostanzialmente da un cronoprogramma di tutti gli interventi per controllare che l'avanzamento dei lavori e della relativa spesa avvenga nei tempi previsti.
3. Per tali attività l'ATER potrà avvalersi del supporto per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di cui all'art. 4 – comma 3 - del presente regolamento.
4. Per lo svolgimento di tutte le procedure di affidamento e monitoraggio è consentita l'attuazione e lo sviluppo di procedure innovative per la gestione degli appalti in via telematica.

Art. 23

Norme richiamate

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto regolamentare, si richiamano le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile per quanto applicabili, nonché tutte le decisioni e/o ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalla Regione Abruzzo.

Art. 24

Rinvio dinamico

In caso di sopravvenuta entrata in vigore di norme vincolanti sovraordinate, o nuove disposizioni da Ordinanze della Protezione Civile, le disposizioni, gli importi e le soglie riportati nel presente regolamento si intendono automaticamente modificati, in attesa del formale adeguamento del regolamento stesso.